

TRIBUNALE DI SPOLETO
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA
Sezione Lavoro

Il sottoscritto **VITTORIO BECHERINI** nato a Foligno il 22/05/1962 e residente in S. Maria degli Angeli alla Via Aldo Moro n. 64 – c.f. BCHVTR62E22D653E– rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Placidilli – c.f. PLCTZN81M61I921T- del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato in Spoleto Via Gregorio Elladio n. 3, giusta procura in calce al presente atto.

Ai fini del presente procedimento il designato difensore chiede che le comunicazioni legate al suindicato procedimento vengano inviate a mezzo fax al n. 0743-222224 e/o all'indirizzo pec tiziana.placidilli@avvocatispoleto.legalmail.it

PREMESSO

- 1) Che la parte ricorrente è docente abilitato all'insegnamento per la Classe di Concorso A029 educazione fisica nelle scuole secondarie di II grado e A030 educazione fisica nelle scuole secondarie di I grado, ed è oggi inserito nelle c.d. graduatorie di circolo e di istituto, II Fascia per gli anni 2014-2017 (doc. 1). Che per l'A.S. 2014\2015 è risultato incaricato a tempo determinato (01\09\14 - 30\06\15) per la sola classe di concorso A029 presso IIS R. Battaglia Di Norcia (PG);
- 2) Che la parte ricorrente ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento in dette materie/classi di concorso a seguito di concorso ordinario indetto nell'ambito della provincia di Perugia con DM del 23\03\1990;
- 3) Che la parte ricorrente era ed è, dunque, in possesso dei titoli per l'accesso alle cd “ graduatorie permanenti” di cui all'art. 401 del testo unico in materia di istruzione (Dlgs 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/1999, ed oggi, a seguito dell'art. 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n. 296/2006, definite “graduatorie ad esaurimento” del personale docente ed educativo della Provincia di Perugia;
- 4) Che in data 17\05\14 il ricorrente a mezzo racc. A\R ha inoltrato domanda, presso l'Ufficio scolastico Regione Umbria sede provinciale di Perugia, di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo (GAE) per gli AA.SS. 2014- 2017 (doc. 2);
- 5) Che con provvedimento datato 01\08\14 la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico provinciale di Perugia ha escluso il ricorrente dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 2014-2017 sia poiché l'istanza è stata formulata su modello non ufficiale del MIUR per essere pervenuta in formato cartaceo anziché on-line, sia per l'impossibilità di nuovi inserimenti e/o reinserimenti a prescindere dal titolo con il quale si è chiesto l'accesso, per come disciplinato dal DM 01/04/2014 n.



235 e dai precedenti Decreti Ministeriali (in particolare il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011) (doc. 3);

6) Che il ricorrente in data 06\08\14 ha proposto all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria reclamo ai sensi dell'art. 11 del DM 235\14 (doc. 4);

7) Che ad oggi il ricorrente non ha avuto alcun riscontro in ordine al reclamo di cui al punto 6;

8) Che in data 12\08\15 il ricorrente ha inviato racc. A/R al fine di essere ammesso alle fasi B e C del piano di assunzione straordinario di cui al comma 98 della legge n. 107/2015 (doc. 5);

SI PUNTUALIZZA E PRECISA IN FATTO ED IN DIRITTO QUANTO SEGUE

9) Il ricorrente, conseguita l'abilitazione all'insegnamento con concorso ordinario indetto nell'ambito della provincia di Perugia DM del 23\03\1990, è stato inserito nella graduatoria ordinaria di concorso al fine di potere utilmente usufruire della potenziale assunzione; inoltre, in virtù della operatività della modifica all'art 410 del testo unico posta in essere dalla Legge n. 124\99 -che appunto dispone che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1- è stato altresì inserito nelle indicate graduatorie permanenti. Come è noto, lo stesso articolo 97 della Costituzione italiana stabilisce che agli impieghi nella pubblica amministrazione si acceda tramite concorso, con eccezioni che devono rimanere numericamente limitate;

10) Il ricorrente nonostante l'inserimento di diritto nella graduatoria di concorso ordinario e nelle graduatorie permanenti, non ha nel tempo provveduto ad aggiornare la propria iscrizione nelle dette graduatorie permanenti, poi trasformate dalla l. 296/2006 in esaurimento;

11) Il fatto che l'odierno ricorrente non abbia provveduto ad aggiornare la propria posizione nella graduatoria permanente – oggi ad esaurimento- non giustifica nel modo più assoluto l'esclusione operata con provvedimento datato 01\08\14 dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico provinciale di Perugia che ha, appunto, escluso il ricorrente dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento 2014-2017 sia poiché l'istanza è stata formulata su modello non ufficiale del MIUR per essere pervenuta in formato cartaceo anziché on-line, sia per l'impossibilità di nuovi inserimenti e/o reinserimenti, a prescindere dal titolo con il quale si è chiesto l'accesso. Sul punto si precisa che la modalità di invio consentita al ricorrente era unicamente quella in **formato cartaceo proprio a causa della sua mancata presenza nelle graduatorie ad esaurimento;**

12) Occorre ulteriormente far presente al Giudicante che in ambito scolastico la modalità di assunzione del personale docente, sebbene inizialmente fondata sulle prove concorsuali, si è poi nel tempo modificata fino ad arrivare alla istituzione (anno 1989) del cosiddetto “doppio canale” dove metà dei nuovi assunti venivano presi dai concorsi e l'altro 50% dalle graduatorie a cui avevano accesso coloro che erano dotati di abilitazione all'insegnamento e che avevano maturato almeno 360 giorni di servizio nell'ultimo triennio; tale ultima circostanza è venuta meno con la legge 124\99 che appunto ha



prescritto la sola abilitazione per l'inserimento nelle graduatorie permanenti così come ampiamente argomentato al punto 9) di questo ricorso;

13) Secondo quanto dedotto dal ricorrente – e fatto valere in sede di reclamo- allo stesso avrebbe dovuto essere consentito di far parte della graduatoria ad esaurimento – già permanente- per essere stato di diritto, ovvero in virtù del concorso, inserito, per i motivi suesposti, in quelle permanenti. L'esclusione oggetto del provvedimento datato 01\08\14 deve necessariamente – e ciò per i motivi che si puntualizzeranno- essere considerata una **esclusione temporanea**;

14) In merito al considerare tale esclusione come temporanea occorre fare riferimento al percorso giurisprudenziale secondo cui l'art. 1, co. 1 bis, della l. n. 143/2004 sarebbe tutt'ora in vigore e non oggetto di abrogazione implicita per incompatibilità con la norma di cui all'art. 1 comma 605 L. 296/2006. L'art. 1, co. 1 bis, della legge n. 143/2004 prevede, infatti, che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti sia subordinata alla domanda degli interessati pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione questa ritenuta non definitiva poiché a domanda degli interessati è consentito il reinserimento dei docenti cancellati con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Ad avviso della giurisprudenza di merito (Trib. Milano sez. Lavoro 18\02\15) tale norma attribuisce, in un sistema di graduatorie permanenti aperte, la possibilità di **ammissione**, cancellazione e riammissione a domanda dell'interessato.

L'art. 1, co. 605, della successiva l. n. 296/2006 ha previsto che graduatorie permanenti di cui all'art. 1 legge n. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, ossia in graduatorie chiuse. Secondo un primo approccio l'art. 1 co. 1 bis della l. n. 143/2004 avrebbe natura di normativa transitoria, finalizzata a disciplinare il passaggio dal regime delle graduatorie aperte e permanenti a quello delle graduatorie chiuse e ad esaurimento, preoccupandosi di salvaguardare l'affidamento riposto nella possibilità di reinserimento a domanda, già prevista nella disciplina anteriore, da parte di quei docenti che in occasione del precedente aggiornamento non avessero presentato tempestivamente la domanda di permanenza in graduatoria, confidando nella possibilità di reinserimento prevista dall'ultima parte dell'allora vigente art. 1 co. 1 bis l. n. 143/2004.

Il D.M. n. 44 del 12/5/2011, emanato per l'aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2011-2013, non ha più previsto il reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti avendo l'Amministrazione scolastica preso atto dell'avvenuta abrogazione implicita per incompatibilità, realizzata dall'art. 1 co. 605 lett. c) della l. n. 296/2006, dell'ultima parte dell'art. 1 co. 1 bis della l. n. 143/2004, che prevedeva la facoltà di reinserimento.

15) Tale interpretazione appare non integralmente persuasiva per risultare contraria a fondamentali principi ed in particolare a quelli che regolamentano il fenomeno della successione delle leggi nel tempo oltre all'abrogazione implicita tra norme succedutesi nel tempo.



Ad avviso del Giudice di merito sopra indicato la seconda parte della disposizione di cui alla citata legge 143/2004 non può ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 1 co. 605 lett. c) legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente non di ruolo in graduatorie ad esaurimento.

Osserva, infatti, lo stesso Giudicante riferendosi a giurisprudenza di legittimità (Cass., 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2502) come “l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia, determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata”.

Nella specie, difatti, non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento; diritto, appunto, maturato dall'odierno ricorrente per risultare lo stesso abilitato in virtù di concorso ordinario, la cui graduatoria è da ritenere ancora pienamente operativa, e conseguentemente per risultare– in virtù di quanto disposto al punto 9) di questo ricorso- inserito nella ex graduatoria permanente. Presupposto, questo, idoneo a legittimare l'immediato inserimento dello stesso ricorrente nelle GAE. A fronte di quanto esposto a nulla possono valere le eccezioni volte a rilevare l'impossibilità di inserimento in Gae per non avere coltivato l'aggiornamento negli anni della ex graduatoria permanente;

16) Del resto, il carattere ad esaurimento delle graduatorie (ribadito dall'art. 9 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi dall'art. 14 co. 2 ter D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14) non ha impedito al legislatore di consentire l'inserimento in graduatoria, in via di eccezione, di ulteriori categorie di persone (si pensi ai soggetti frequentanti corsi abilitanti SSIS). A ciò consegue che solo per tali soggetti, che al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento non avessero ancora conseguito il titolo abilitante, è stato **necessario prevedere espressamente**, da parte della legge, **l'eccezione alla regola del divieto di nuovi inserimenti**.

Per chi, invece, come il ricorrente, già era in possesso dei titoli abilitanti ed era stato inserito in automatico – per quanto argomentato al punto 9) di questo ricorso- nella ex graduatoria permanente, pur essendo stato escluso dalla GAE, non era necessario prevedere alcuna eccezione alla regola, essendo tale possibilità già prevista dalla legge;

17) Quanto sopra affermato trova espressa conferma nella L. 13 luglio 2015 n.107 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2015, n. 162) dove al comma 95 si afferma che: **“Per l'anno scolastico 2015/2016, il**



Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, **al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012....**”. Risulta, pertanto pacifico che per espressa disciplina legislativa e successione delle leggi nel tempo **le graduatorie del concorso ordinario riferito a parte ricorrente sono pienamente valide ed efficaci come d'altra parte la posizione del Becherini in graduatoria ex permanente**. Ciò giustifica ulteriormente il presente ricorso in quanto qualora al ricorrente venisse impedito l'inserimento in GAE si realizzerebbe una palese violazione sia del disposto di cui al comma 95 della legge 107\2015 sia al disposto di cui al comma 96 della medesima legge. Tale ultimo comma, infatti, per come predisposto, consente l'assunzione a tempo indeterminato dei soli soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico del 24 settembre 2012 ed ai soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. Ci si chiede come sia possibile tale previsione, palesandosi invece una concreta ed evidente incongruenza e conflittualità rispetto ai contenuti, quando lo **stesso comma 95 dispone la piena operatività degli effetti delle graduatorie dei pregressi concorsi**. Risulta così evidente il contrasto con il principio di uguaglianza, di buona amministrazione e di ragionevolezza degli atti.

18) L'inserimento in via d'urgenza del ricorrente all'interno delle GAE risulta necessario per poter proseguire nella carriera di docente ed ottenere conseguentemente il ruolo ovvero il contratto a tempo indeterminato.

PERICULUM IN MORA

In ordine al danno grave e irreparabile, si puntualizza che:

- parte ricorrente è oggi inserito nella graduatoria di istituto, fascia II, per incarichi e supplenze brevi e saltuarie;
- in considerazione della posizione richiesta per la graduatoria ad esaurimento il ricorrente potrebbe partecipare ed essere chiamato per le fasi di ammissione del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per le fasi B) e C) di cui alla legge 107\2015;
- i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero i diritti dell'odierno ricorrente;
- parte ricorrente è privata, in conseguenza anche delle lungaggini processuali, dal poter essere assunto quindi dal poter percepire una retribuzione compatibile con il lavoro prestato e volta al mantenimento della propria famiglia formata dai coniugi e da due figli minori;
- parte ricorrente a fronte di tale incertezza è in una situazione di sofferenza psicologica che incide,



particolarmente, su tutti i propri rapporti affettivi e relazionali;
tutto ciò premesso,

RICORRE

al Giudice Unico del Lavoro presso il Tribunale di Spoleto, affinché, per i motivi esposti, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, Voglia, in accoglimento del presente ricorso di urgenza, ritenuta la sussistenza del diritto dell'odierno ricorrente ad essere inserito\reinserito nelle graduatorie ad esaurimento GAE (ex permanenti) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A029, educazione fisica nelle scuole secondarie di II grado, e A030, educazione fisica nelle scuole secondarie di I grado, per il triennio 2014-2017 nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A (00153) Roma, e all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia - Ufficio III con sede in Perugia Viale Carlo Manuali –in persona del Dirigente p.t.- di inserire e/o reinserire la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo per la Classe di concorso A029, educazione fisica nelle scuole secondarie di II grado, e A030, educazione fisica nelle scuole secondarie di I grado, per il triennio 2014-2017 nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge. Con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione riferiti a parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della medesima parte, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, e\o comunque disporre quegli ulteriori e\o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dal Sig. Vittorio Becherini.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione anche a mezzo telefax.

Con ogni e più ampia riserva anche sotto il profilo risarcitorio da valere nella fase di merito.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 cpc, il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso di specie il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento\inserimento della parte ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali classe di concorso A029 e A030 valide per il triennio 2014 -2017.

Al fine di provvedere all'integrazione del contraddittorio rispetto a tutti gli aspiranti riferiti alla graduatoria indicata, che potrebbero ritenersi controinteressati, il ricorso va agli stessi notificato.

Si rilevano le oggettive difficoltà nel reperire i nominativi e gli indirizzi di tali eventuali



controinteressati, ivi compresi eventuali altri aspiranti ad oggi non inseriti in GAE e non noti alla parte ricorrente.

Si rileva, inoltre, che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe procrastinare i tempi del procedimento oltre a risultare incompleta per il numero dei controinteressati ai quali notificare il ricorso.

In considerazione di quanto esposto si chiede che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzi la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, ovvero Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia - Ufficio III Viale Carlo Manuali – Perugia, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzione.umbria.it, www.istruzione.perugia.it o altro meglio individuato.

Si specifica che la notifica ai sensi dell'art 150 c.p.c ovvero per pubblici proclami, oltre ad essere stata considerata dal Consiglio di Stato (19\02\90 n. 106) non idonea allo scopo -non potendosi invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere costante visione del foglio in cui vengono pubblicati gli annunci legali Provinciali o della G.U.- è da considerarsi di certo onerosa per parte ricorrente.

Diversamente, invece, il sito del Ministero sede locale viene costantemente seguito e visionato dai soggetti interessati – quindi da tutti i candidati ed aspiranti alle GAE- risultando lo stesso quale strumento e mezzo di pubblicazione ufficiale di tutti i provvedimenti riguardanti le posizioni anche dei singoli soggetti interessati in ambito scolastico.

D'altra parte il provvedimento di esclusione dalle GAE datato 01\08\14 è stato pubblicato nel sito di riferimento e non notificato individualmente al ricorrente.

Ritenuto, quindi, tale mezzo il più idoneo ed efficace al raggiungimento dello scopo prefissato, il ricorrente, per come rappresentato e difeso,

FA ISTANZA

all'Ill.mo Giudice adito affinché autorizzi la notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c anche soprattutto in alternativa alla notifica di cui all'art. 150 c.p.c. e Voglia, così, autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- quanto al MIUR convenuto mediante notifica della copia dell'atto alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato;
- quanto ai soggetti controinteressati autorizzare la pubblicazione del presente ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale della Amministrazione locale di competenza -ovvero Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia - Ufficio III Viale Carlo Manuali Perugia 06100- al seguente indirizzo www.istruzione.umbria.it, www.istruzione.perugia.it o altro meglio



individuato.

- **Si produce la seguente documentazione:**

1. Dati anagrafici e graduatorie valutate di Istituto;
2. Domanda di inserimento nelle GAE per gli A.S. 2014\2017 unitamente al certificato di abilitazione all'insegnamento concorso 1990 nonché al diploma ISEF ed al congedo illimitato ed al certificato equiparato orfano di guerra;
3. Provvedimento 01\08\14 Direzione Generale Uff. Scolastico Prov.le Perugia;
4. Reclamo del 06\08\14;
5. Domanda di ammissione alle fasi B) e C) legge 107\2015 del 12\08\15;

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare all'amministrazione convenuta l'esibizione dell'intera documentazione relativa alla posizione del ricorrente in ordine alla graduatoria del concorso ordinario DM del 23\03\1990 ed alle graduatorie permanenti allo stesso associate e/o collegate.

Con ogni più ampia riserva.

Ai fini del pagamento delle spese di giustizia si dichiara che il valore della causa è indeterminato e pertanto il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Spoletto, 12 agosto 2015

Avv. Tiziana Placidilli



PROCURA

Il sottoscritto **VITTORIO BECHERINI** nato a Foligno il 22/05/1962 e residente in S. Maria degli Angeli alla Via Aldo Moro n. 64 – c.f. BCHVTR62E22D653E - informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d. Lgs. 28/2010, e successive modificazioni, e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 nonché di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L.132/2014 convertito con L. 162/2014 – delega a rappresentarlo e difenderlo l'Avv. Tiziana Placidilli – c.f. PLCTZN81M61I921T del Foro di Spoleto conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere il precetto, transigere, nominare sostituti, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, presentare ricorsi ex art. 700 cpc, integrare il contraddittorio, rinunciare agli atti, rinunciare alle domande, rinunciare alle eccezioni, riscuotere e quietanzare. Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Spoleto Via Gregorio Elladio n. 3.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 autorizza il difensore al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Spoleto, lì 12\08\15

Vittorio Becherini

Visto per autentica

Avv. Tiziana Placidilli

